

2) L'Activision Blizzard Germany GmbH è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 220 del 12.9.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 febbraio 2011**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Warszawa — Polonia) — Artur Weryński/  
Mediatel 4B spółka z o.o.

(Causa C-283/09) (<sup>1</sup>)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile — Assunzione delle prove — Audizione di un testimone da parte dell'autorità giudiziaria richiesta su domanda dell'autorità giudiziaria richiedente — Indennità per i testimoni)

(2011/C 103/06)

Lingua processuale: il polacco

#### Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Warszawa

#### Parti

Ricorrente: Artur Weryński

Convenuta: Mediatel 4B spółka z o.o.

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1) — Audizione di un testimone da parte di una autorità giudiziaria di uno Stato membro su domanda di una autorità giudiziaria di un altro Stato membro — Indennità concessa al testimone — Possibilità per la autorità giudiziaria richiedente di chiedere alla autorità giudiziaria richiedente il pagamento di un acconto a beneficio del testimone sentito

#### Dispositivo

Gli artt. 14 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che un'autorità giudiziaria richiedente non è tenuta, nei confronti dell'autorità giudiziaria richiedente, al versamento di un anticipo ovvero al successivo rimborso dell'indennità riconosciuta al testimone interrogato.

(<sup>1</sup>) GU C 244 del 10.10.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 febbraio 2011**  
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Vicoplus SC PUH (causa C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (causa C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (causa C-309/09)/Minister van Sociale Zaken Werkgelegenheid

(Causa riunite da C-307/09 a C-309/09) (<sup>1</sup>)

(Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori — Atto di adesione del 2003 — Misure transitorie — Accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell'Unione al momento dell'adesione della Repubblica di Polonia — Obbligo di un permesso di lavoro per la cessione di manodopera — Direttiva 96/71/CE — Art. 1, n. 3)

(2011/C 103/07)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Raad van State

#### Parti

Ricorrenti: Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09)

Convenuto: Minister van Sociale Zaken Werkgelegenheid

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State (Paesi Bassi) — Interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE e dell'art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1) — Legislazione nazionale che esige un permesso di lavoro per la cessione di lavoratori

#### Dispositivo

1) Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE non ostano a che uno Stato membro subordini, durante il periodo transitorio di cui al capitolo 2, punto 2, dell'allegato XII dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, il distacco, ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, di lavoratori cittadini polacchi sul suo territorio al rilascio di un permesso di lavoro.

2) Il distacco di lavoratori ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva 96/71 è una prestazione di servizi fornita dietro retribuzione per la quale il lavoratore distaccato rimane alle dipendenze dell'impresa prestatrice, senza che alcun contratto di lavoro sia stipulato con l'impresa utilizzatrice. Esso è caratterizzato dal fatto che il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante costituisce l'oggetto stesso della prestazione di servizi effettuata dall'impresa prestatrice e che detto lavoratore svolge i suoi compiti sotto il controllo e la direzione dell'impresa utilizzatrice.

(<sup>1</sup>) GU C 267 del 7.11.2009.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítéltábla — Ungheria) — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara**

(Causa C-359/09) (<sup>1</sup>)

(Avvocati — Direttiva 89/48/CEE — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Direttiva 98/5/CE — Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica — Utilizzo del titolo professionale dello Stato membro ospitante — Presupposti — Iscrizione all'albo di un ordine professionale degli avvocati dello Stato membro ospitante)

(2011/C 103/08)

Lingua processuale: l'ungherese

#### Giudice del rinvio

Fővárosi Ítéltábla

#### Parti

Ricorrente: Donat Cornelius Ebert

Convenuta: Budapesti Ügyvédi Kamara

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Ítéltábla — Interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36) — Normativa di uno Stato membro che riserva la possibilità di esercitare la professione di avvocato, con il titolo professionale di detto Stato, soltanto agli avvocati che abbiano ottenuto in quest'ultimo l'iscrizione all'albo di un ordine professionale forense

#### Dispositivo

1) Né la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, né la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, ostano ad una normativa nazionale che, ai fini dell'esercizio dell'attività forense con il titolo di avvocato dello Stato membro ospitante, istituisca l'obbligo di essere membro di un organismo quale un ordine degli avvocati.

2) Le direttive 89/48 e 98/5 si completano instaurando, per gli avvocati degli Stati membri, due modalità d'accesso alla professione d'avvocato in uno Stato membro ospitante con il titolo professionale di quest'ultimo.

(<sup>1</sup>) GU C 312 del 19.12.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria**

(Causa C-494/09) (<sup>1</sup>)

[Rinvio pregiudiziale — Ricevibilità — Diritto doganale — Contingente tariffario — Codice doganale — Art. 239 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Artt. 308 bis, 308 ter e 905 — Regolamento (CE) n. 975/2003 — Tonno — Esaurimento del contingente — Data di apertura — Domenica]

(2011/C 103/09)

Lingua processuale: l'italiano

#### Giudice del rinvio

Commissione Tributaria provinciale di Alessandria

#### Parti

Ricorrente: Bolton Alimentari SpA

Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio delle dogane di Alessandria

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Interpretazione dell'art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio, 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Interpretazione degli artt. 308 bis-quater, 899, secondo comma e 905, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni